(N. 97-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 12 febbraio 1958 e modificato dalla 4ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 1958
(V. *Stampato n.* **3574**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(PELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro
(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 MARZO 1958

Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.	Art. 1.
In attuazione dell'articolo 100, comma secondo, della Costituzione, al fine di sottoporre all'esame del Parlamento le gestioni finanziarie degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, la partecipazione della Corte dei conti al controllo sugli enti stessi è regolata dalle disposizioni della presente legge.	*Identico.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

Art. 2.	Art. 2.
Devono essere considerate contribuzioni ordinarie: *a*) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una pubblica Amministrazione o una azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio; *b*) le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti.	*Identico.*
Art. 3.	Art. 3.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro del tesoro e col Ministro competente, gli enti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 2 sono dichiarati sottoposti al controllo previsto dalla presente legge. Il decreto è comunicato per estratto ai singoli enti interessati.	*Identico.*
Dal controllo sono esclusi gli enti d'interesse esclusivamente locale e quelli per i quali la contribuzione dello Stato sia di particolare tenuità, in relazione alla natura dell'ente ed alla sua consistenza patrimoniale e finanziaria, nonchè gli enti ai quali la contribuzione dello Stato sia stata concessa in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale.	*Identico.*
Qualora un ente sottoposto al controllo od un ente al patrimonio del quale lo Stato partecipa in misura superiore al 50 per cento, contribuisca nelle forme dell'articolo 2 ad altro ente, è tenuto a darne notizia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro competente, per l'eventuale applicazione della presente legge all'ente che fruisce della contribuzione, tenuto conto dell'ammontare di questa e della particolare natura ed attività dell'ente.	Qualora un ente sottoposto al controllo contribuisca nelle forme dell'articolo 2 ad altro ente, è tenuto a darne notizia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro competente, per l'eventuale applicazione della presente legge all'ente che fruisce della contribuzione, tenuto conto dell'ammontare di questa e della particolare natura ed attività dell'ente.
Quando siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 2, è dichiarata cessata, con le modalità stabilite dal primo comma del presente articolo, la sottoposizione degli enti alla disciplina della presente legge.	*Identico.*

Art. 4.

Gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge debbono far pervenire alla Corte dei conti i conti consuntivi ed i bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione, non oltre 15 giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e 15 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono.

Egualmente sono trasmesse alla Corte dei conti le relazioni degli organi di revisione che vengano presentate in corso di esercizio.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

I rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato o delle Aziende statali o degli enti pubblici che facciano parte, in quanto tali, dei collegi sindacali o di revisione di enti sottoposti alla disciplina della presente legge, sono tenuti a fornire alla Corte dei conti, su richiesta della medesima, ogni informazione e notizia che essi abbiano facoltà di ottenere, a norma delle leggi o degli statuti, per effetto della loro appartenenza a detti organi sindacali o di revisione.

Art. 5.

I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato o delle aziende statali o degli enti pubblici che facciano parte, in quanto tali, dei collegi sindacali o di revisione degli enti destinatari delle contribuzioni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono tenuti a fornire alla Corte dei conti, su richiesta della medesima, ogni informazione e notizia che essi abbiano facoltà di ottenere, a norma delle leggi o degli statuti, per effetto della loro appartenenza a detti organi sindacali di revisione.

Art. 6.

Qualora la Corte dei conti ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti in base alle disposizioni degli articoli 4 e 5, può chiedere agli enti sottoposti alla disciplina della presente legge ed ai Ministeri competenti informazioni, notizie, atti e documenti concernenti le gestioni finanziarie.

Art. 6.

Qualora la Corte dei conti ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti in base alle disposizioni degli articoli 4 e 5, può chiedere agli enti controllati ed ai Ministeri competenti informazioni, notizie, atti e documenti concernenti le gestioni finanziarie.

Art. 7.

Non oltre i sei mesi successivi alla presentazione dei documenti di cui al primo comma dell'articolo 4, la Corte dei conti comunica alla Presidenza del Senato della Repubblica

Art. 7.

Identico.

e alla Presidenza della Camera dei deputati i documenti stessi e riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria.

Art. 8.

La Corte dei conti, oltre a riferire annualmente al Parlamento, formula, in qualsiasi altro momento, se accerti irregolarità nella gestione di un ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno, i suoi rilievi al Ministro del tesoro ed al Ministro competente.

Art. 9.

Ai fini dell'adempimento, da parte della Corte dei conti, dei compiti di cui alla presente legge, è istituita una speciale Sezione in seno alla Corte stessa.

Art. 10.

Al rendiconto generale dello Stato deve essere allegato un elenco completo degli enti sottoposti alla disciplina della presente legge.

Art. 11.

I regi decreti 9 aprile 1939, n. 720, e 30 marzo 1942, n. 442, non si applicano agli enti soggetti alla disciplina della presente legge.

Art. 12.

Alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione degli Enti pubblici di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutivo del Ministero delle partecipazioni statali, ha facoltà di assistere un magistrato della Corte dei conti per l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio del controllo.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Il controllo previsto dall'articolo 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anzichè nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.

Art. 13.	Art. 13.
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regolate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, ed agli Istituti di credito sottoposti a vigilanza dell'Ispettorato del credito.	*Identico.*
Art. 14.	Art. 14.
Nulla è innovato a quanto dispone l'articolo 21 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sull'istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.	*Identico.*
Art. 15.	Art. 15.
Per gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge, gli organi competenti provvederanno, entro sei mesi dalla comunicazione del decreto previsto dal primo comma del precedente articolo 3, a modificare le norme concernenti la composizione dei collegi sindacali o degli organi di revisione escludendone i rappresentanti della Corte dei conti la cui partecipazione sia prevista in esecuzione delle norme di cui ai regi decreti 9 aprile 1939, n. 720 e 30 marzo 1942, n. 442.	*Identico.*